



# *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO

## **IL DIRETTORE REGIONALE**

**Visto** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", adottato ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 così come modificato dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 156 recante "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali" e dal decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 62 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali" (di seguito "Codice dei Beni Culturali");

**Visto** il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59" e, successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" così come novellato dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91 contenente il "Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i Beni e le Attività culturali";

**Visto** il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo conferito al Dott. Fabrizio Magani con D.P.C.M. del 18 novembre 2010;

**Visto** il D.D.R. del 2 gennaio 2013 n. 2/2013 con il quale è stato dichiarato l'interesse particolarmente importante degli immobili siti nel Comune di Fossa (AQ), indicati in Catasto Terreni al Foglio n° 7 particelle 88, 106, 109, 167, 168, 196, 197, 217, 521, 522, 523, 524, 525, 729, 751, 813, 814, 898, 962, 1572, ed al Foglio n° 8 particella 215; Catasto Fabbricati Fg. 7 particelle 522, 756;

**Vista** la proposta di dichiarazione di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 comma 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio formulata dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'Abruzzo con nota n 4956 del 05/07/2013;

**Vista** la nota n. 3685 del 22/05/2013 con la quale l'istituto competente ha comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione di tutela indiretta al destinatario del provvedimento finale ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del sopracitato "Codice dei Beni Culturali";

**Considerato** che risulta legittimamente avviato e regolarmente comunicato ai soggetti interessati il procedimento per la dichiarazione di tutela indiretta ai sensi dell' articolo 45 del sopracitato "Codice dei Beni Culturali" per i motivi meglio evidenziati nell'allegata relazione storico-artistica;

**Preso atto** che non sono pervenute osservazioni e controdeduzioni in merito al



*Ministero dei beni e delle attività culturali  
e del turismo*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO

procedimento;

**Vista** la documentazione agli atti;

**Ritenuto** che ai fini della salvaguardia dell'integrità di detto complesso archeologico e delle sue condizioni di prospettiva, luce, visibilità, cornice ambientale e decoro è necessario dettare particolari prescrizioni nei confronti degli immobili segnato in Catasto Terreni del comune di Fossa (AQ) al Fg. 7 partt. 22, 47, 53, 55, 56, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 118, 119, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 166, 169, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 190, 195, 197 p., 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 263, 273, 274, 275, 281, 282, 283, 284, 287, 520, 526, 669, 670, 673, 680, 691, 692, 693, 694, 707, 708, 709, 710, 711, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 751, 752, 755, 778, 779, 802, 809, 834, 839, 871, 899, 900, 909, 912, 914, 916, 917, 920, 921, 922, 923, 924, 942, 936, 961, 963, 964, 965, 967, 1102, 1501, 1503, 1504, 1508, 1509, 1511, 1512, 1513, 1530, 1533, 1534, 1535, 1539, 1543, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1563, 1564, 1565, 1566, 1572, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1612, 1613, 1615, 1617, 1618.

al Fg. 8 particelle 2, 8, 10, 11, 15, 29, 40, 51, 52, 54, 57, 72, 73, 81, 89, 113, 114, 121, 128, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 150, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 217, 219, 220, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 350, 351, 352, 355, 358, 360, 503, 523, 524, 525, 529, 531, 533, 541, 542, 543, 544.

Catasto fabbricati Fg. 7 partt. 73, 94, 113, 114, 118, 119, 125, 127, 128, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 150, 152, 157, 182, 185, 190, 195, 273, 274, 275, 281, 282, 283, 284, 287, 691, 724, 725, 726, 727, 728, 730, 731, 734, 735, 736, 942, 965, 967, 1102, 1103, 1501, 1508, 1530, 1534, 1535, 1546, 1547, 1563, 1564, 1565, 1566, 1572, 1612, 1613, 1617, 1618,

Fg. 8 partt. 135, 136, 137, 139, 220, 229, 352, 355, 360, 523, 524, 525, 541, 542, 544, come dalla unita planimetria catastale, per i motivi più ampiamente illustrati nella relazione tecnico-scientifica allegata;

**Visto** l'art. 45 del "Codice dei Beni Culturali";

**DECRETA**

gli immobili richiamati nelle premesse sono sottoposti alle disposizione di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, e nei loro confronti sono



# *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO

dettate le seguenti prescrizioni:

per gli immobili fabbricati esistenti, oggetto del presente decreto sono dettate le seguenti prescrizioni:

- sono consentite le manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati esistenti, sono inoltre consentite le ristrutturazioni e i consolidamenti, che non prevedano ampliamenti e/o superfetazioni.
- Le attività di demolizione e ricostruzione saranno consentite previa indagine nel sottosuolo da parte della Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo e all'interno della stessa area di ingombro dei fabbricati esistenti.
- Qualsiasi attività di carattere edile o interventi sulle reti tecnologiche che interferiscano con l'area di sedime o del terreno di pertinenza del fabbricato dovrà essere preventivamente sottoposta a parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo.
- Per gli immobili fabbricati interessati da interventi di demolizione e ricostruzione anche parziale, a seguito del sisma dell'Aquila 2009, gli stessi potranno essere ricostruiti conservando le medesime altezze dell'immobile esistente (ante - demolizione) seppure queste ultime superino i ml. 7.50 dal piano di campagna all'attacco delle falde di copertura (per fabbricati con coperture inclinate) e di ml. 8,50 dal piano di campagna all'estradosso dell'ultimo solaio (per fabbricati con coperture piane), previa indagine archeologica laddove verrà interessato il sistema fondale preesistente.
- Qualora lo strumento urbanistico lo consenta e la normativa sulla ricostruzione post - sisma lo preveda, l'immobile potrà essere ampliato previa indagine archeologica nel terreno di sedime del fabbricato.
- Qualora il piano di ricostruzione ovvero la normativa che detta le specifiche sulla demolizione e ricostruzione dei fabbricati interessati dal sisma del 2009, non consente ampliamenti, ma prevede il rispetto degli ingombri e delle sagome del fabbricato esistente, anche questa Soprintendenza, non consentirà modifiche agli ingombri ed alla sagoma degli stessi.

Per tutte le attività sopraelencate dovrà essere richiesto preventivo nulla osta della Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo

Per gli immobili terreni con particella propria e per i terreni afferenti ai fabbricati su di essi insistenti, oggetto del presente decreto sono dettate le seguenti prescrizioni:

- Ove lo strumento urbanistico vigente consenta interventi di nuova costruzione, questi ultimi sono ammessi per una altezza massima di ml. 7,50 dal piano di campagna all'attacco delle falde di copertura (per fabbricati con coperture inclinate) e di ml. 8,50 dal piano di campagna all'estradosso dell'ultimo solaio (per fabbricati con coperture piane).
- per qualsiasi intervento agricolo che preveda scavi al di sotto di ml. 0,40 dovrà essere acquisito il preventivo nulla Osta della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo.
- Non sono consentite piantumazioni di alto fusto,
- Per interventi di regimentazione delle acque (canalizzazioni e quant'altro) o sistemazioni idraulico forestali ove necessario, dovrà essere acquisito il preventivo parere della Soprintendenza per i beni archeologici dell'Abruzzo,



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO

- Qualsivoglia intervento di carattere tecnologico anche manutentivo della rete idrica, rete gas, rete elettrica e quant'altro concerne impianti di carattere tecnologico dovrà essere acquisito il preventivo parere della Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo.

L'allegata planimetria catastale, l'unito elenco dei proprietari con i relativi dati anagrafici e catastali e l'unita relazione, sono parti integranti del presente decreto, che sarà notificato in via amministrativa, agli interessati, così come individuati nelle apposite relate di notifica ( o con raccomandata A/R) ovvero affisso all'Albo Pretorio del Comune di Fossa (AQ) ed allo stesso Comune.

A cura del Soprintendente per i Beni Archeologici dell'Abruzzo, il provvedimento verrà quindi trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore e/o detentore a qualsiasi titolo, previo frazionamento qualora necessario e successivo decreto o atto di corrispondenza (a spese dell'Amministrazione) delle particelle interessate solo in parte dal presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'articolo 16 del sopracitato "Codice dei Beni Culturali", ricorso amministrativo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali entro 30 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Avverso il presente decreto è inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo secondo le modalità di cui agli articoli 2 e 20 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. e successive modifiche ed integrazioni, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente decreto.


L'Aquila, 23 luglio 2013

D.D.R. n. 57/2013



IL DIRETTORE REGIONALE  
(Dott. Fabrizio Magani)





VISTO

*[Handwritten signature]*


A VISTO:  
 IL DIRETTORE REGIONALE  
 (Lotto N. 1)


**LEGENDA:**

COMUNE DI FOSSA (AQ)

FG. 7 - part. n°217 e altre

FG. 8 - part. n°215

 RESE DI ARCHEOLOGIA

 AREA PROTETTA

 AREA PROTETTA (2)